

Convenzione per l'attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca di Interesse Nazionale in *"Teaching & Learning Sciences: Inclusion, Technologies, Educational Research and Evaluation"* (ciclo XLI)

L'Università degli Studi di Macerata, con sede a Macerata, via Crescimbeni n. 30/32, PEC ateneo@pec.unimc.it, C.F.00177050432, (di seguito denominata anche "Sede Amministrativa") rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. John Francis Mc Court, nato a Dublino (Irlanda-EIRE) il 18/07/1965, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università stessa, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione

E

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione – INVALSI, con sede a Roma, via Ippolito Nievo, n. 35 - 00153, PEC: protocollo.invalsi@legalmail.it, C.F. 92000450582, (di seguito denominata anche "Ente Partner") rappresentata dal Presidente Dott. Roberto Ricci, nato a Bologna (BO) il 19/02/1966, domiciliato/a per la carica presso la sede dell'ente stesso, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione

VISTI

la Legge 3 Luglio 1998, n. 210 e in particolare l'art. 4 "Dottorato di Ricerca", come modificato dall'art. 19, comma 1 della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 ;

il Decreto 14 Dicembre 2021, n. 226 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca *"Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"* e in particolare:

- l'art. 2, comma 1, lettera b), con cui si intendono per università, le università statali e non statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale;
- l'art. 3, comma 2 lett. a), che consente alle Università di richiedere *"l'accREDITAMENTO dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti: a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto"*;
- l'art. 11 che prevede i casi e le modalità di istituzione di Dottorati di interesse nazionale, in particolare elencandone al comma 2 i requisiti: *"a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali; b) prevede, già in fase di accREDITAMENTO, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela; c) prevede, già in fase di accREDITAMENTO, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi; d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa;*

il Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. n. 81 del 1 marzo 2023, in applicazione del richiamato D.M. n. 226/2021;

il Decreto 23 febbraio 2022, n. 247 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di determinazione del costo delle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca;

il Decreto Ministeriale del 30 agosto 2023 - Prot. n. 1117 con il quale il MUR ha concesso l'accreditamento del corso di Dottorato di Interesse Nazionale in TEACHING & LEARNING SCIENCES: INCLUSION, TECHNOLOGIES, EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION (DOT238H4S5) a partire dall'A.A. 2023/24, per tre cicli consecutivi;

PREMESSO CHE

l'INVALSI ha espresso l'interesse a collaborare all'attivazione del corso di Dottorato di Ricerca di Interesse Nazionale in *Teaching & Learning Sciences: Inclusion, Technologies, Educational Research and Evaluation*, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 226/2021, per il ciclo XLI (Triennio 2025/2028);

che l'Università degli Studi di Macerata e l'INVALSI hanno definito il progetto formativo e di ricerca del corso, stabilendo le strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, in relazione alle specificità proprie del corso;

fatto salvo il rinnovo dell'accreditamento del Corso di Dottorato di ricerca in parola, per il ciclo XLI;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

1. L'Università degli Studi di Macerata e l'INVALSI, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, si impegnano ad attivare e garantire il funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca di interesse Nazionale in *"Teaching & Learning Sciences: Inclusion, Technologies, Educational Research and Evaluation"*, per il triennio accademico 2025/2028 (ciclo XLI), con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Macerata.
2. Fermo restando che il Corso di Dottorato di Ricerca Nazionale in *Teaching & Learning Sciences: Inclusion, Technologies, Educational Research and Evaluation* è stato accreditato a partire dall'a.a. 2023/2024 per tre cicli consecutivi (XXXIX-XL-XLI), le Parti convengono che i contenuti del presente accordo sono riferibili al solo ciclo XLI.
3. Ai sensi del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, art. 4, co. 2, le Parti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.
4. Ai sensi del predetto D.M., art. 4, comma 1, lettera g), requisito per l'accreditamento è *"un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR"*.

Articolo 2 – Impegni delle parti

1. Le Parti si impegnano a:

- a. contribuire in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- b. prevedere già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
- c. prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
- d. favorire, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca sia nell'ambito dell'attività delle imprese cofinanziarie, anche nella prospettiva del trasferimento tecnologico, sia in ambito scientifico, mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi *"Open science"* e *"FAIR Data"*.

Articolo 3 - Sede e procedure amministrative

1. La Sede Amministrativa si impegna a curare gli aspetti amministrativi e gestionali relativi al Dottorato, quali l'accreditamento e/o il suo rinnovo annuale, l'emissione del bando di selezione per l'ammissione al corso e le relative procedure, la nomina della commissione di selezione, che assicuri la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati (art.11 co. 3 D.M. 226/2021), la riscossione degli eventuali contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi, di cui determina anche l'importo, la gestione amministrativa della carriera dei

dottorandi, ivi compresa la corresponsione delle borse di studio, delle maggiorazioni e del budget individuale per l'attività di ricerca, nonché il rilascio del titolo finale congiunto.

2. La Sede Amministrativa gestisce inoltre i rapporti con il MUR ed è responsabile del trattamento dei dati relativi agli studenti e alle relative carriere.

3. Le modalità di ammissione al Corso di Dottorato sono determinate secondo la normativa nazionale e il Regolamento sul Dottorato dell'Università Sede amministrativa. Il numero di dottorandi ammissibili annualmente potrà variare in funzione delle risorse finanziarie rese disponibili dalle sedi convenzionate e delle norme per l'accreditamento e sarà preventivamente concordato tra le Parti.

4. La Sede Amministrativa garantisce l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile, secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa stipulata, nonché il rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione nei posti di lavoro.

Articolo 4 - Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, ed è composto per almeno la metà da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di Dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di Dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia, i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.

2. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione, alla realizzazione e all'attuazione dell'attività formativa didattica e scientifica del Corso e di quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di Dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 226/2021, ivi compresi i corsi di Dottorato industriale, secondo l'articolo 10 del D.M. 226/2021, e i corsi di Dottorato di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del D.M. 226/2021.

4. L'Ente partner indica almeno un rappresentante nel Collegio dei Docenti per il Corso di Dottorato di Ricerca di Interesse Nazionale in *"Teaching & Learning Sciences: Inclusion, Technologies, Educational Research and Evaluation"*.

Art. 5 - Risorse finanziarie

1. Il costo complessivo di un posto con borsa di studio è stimato in € **72.363,00** di cui € 60.112,00 per la borsa, € 2.505,00 per la maggiorazione prevista per la mobilità obbligatoria estera di 3 mesi e € 9.746,00 per il budget individuale per attività di ricerca (ai sensi del D.M. 226/2021 art. 11 co. 2 lett. d).

2. Il costo complessivo di un posto senza borsa è stimato in € **12.252,00**, comprensivo del contributo per la mobilità obbligatoria estera di 3 mesi e del budget individuale per attività di ricerca.

3. Tenuto conto dei suddetti costi, l'Ente partner mette a disposizione del Corso di Dottorato, per il ciclo XLI, in attivazione nell'a.a. 2025/2028, le risorse necessarie per il finanziamento delle seguenti posizioni:

Tipologia di posto	N. posti	Costo	Totale (n. posti x costo posto)
Posto CON borsa di studio	1	€ 72.363,00	€ 72.363,00
Posto SENZA borsa di studio	2	€ 12.252,00	€ 24.504,00
			€ 96.867,00

4. L'Ente partner si impegna ad erogare il finanziamento relativo ai posti indicati al comma 3, secondo la modalità di seguito indicata:

in tre rate, a quote costanti, come di seguito indicate:

1^a rata - entro 10 giorni dalla comunicazione del nominativo del beneficiario (€ 32.289,00);

2^a rata - entro il 30 Novembre 2026 (€ 32.289,00);

3^a rata - entro il 30 Giugno 2027 (€ 32.289,00).

5. L'Ente partner si impegna, altresì, a garantire la corresponsione di eventuali adeguamenti dell'importo della borsa di studio in conseguenza di aumenti deliberati dal Ministero competente e/o eventuali maggiori oneri imposti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, con effetto dalla data di decorrenza dell'aumento.

6. Nel caso di chiusura della carriera del dottorando, anticipatamente rispetto al termine del corso o anche senza conseguimento del titolo, dovranno essere garantite dall'Ente partner le somme necessarie a coprire tutte le mensilità della borsa già erogate dalla sede amministrativa del corso.

Articolo 6 – Organizzazione dell'attività dei Dottorandi

1. Gli iscritti al corso di Dottorato svolgono le attività di studio e ricerca in entrambe le sedi, secondo le determinazioni assunte in proposito dal Collegio dei Docenti e così come declinato nella scheda di accreditamento.

2. L'Ente partner è sede operativa primaria delle attività di ricerca e formazione degli studenti e delle studentesse assegnatari/e delle borse finanziate dal suddetto Ente.

3. A ogni dottorando/a sono assegnati dal Collegio dei Docenti, entro il primo semestre di attività, un Supervisore e uno o più Co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni a esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.

4. Il Supervisore del dottorando è il Relatore della Tesi di Dottorato ed è responsabile di tutte le attività scientifiche che si riferiscono al/la dottorando/a, garantendone l'effettivo e proficuo svolgimento, monitorando lo sviluppo del progetto di ricerca, nonché individuando le sedi esterne da frequentare e gli eventuali stage e/o tirocini da svolgere.

Articolo 7 - Proprietà intellettuale dei risultati di ricerca e pubblicazioni

1. La proprietà intellettuale dei risultati di ricerca derivanti dalle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione spetta al/alla dottorando/a fruitore/fruttrice della borsa, nel rispetto dei Regolamenti dell'Università.

2. Tutte le pubblicazioni scientifiche eventualmente prodotte dal/la dottorando/a, che usufruisce della borsa finanziata dalla presente Convenzione e derivate dall'attività svolta nell'ambito del ciclo di Dottorato, oltre a indicare l'afferenza al Dottorato dell'Università, dovranno citare il sostegno all'attività di ricerca ad opera di entrambe le Parti.

3. Le Parti potranno utilizzare gli eventuali risultati delle attività realizzate dal/la assegnatario/a della borsa aggiuntiva di cui alla presente Convenzione, previo espresso accordo con il/la dottorando/a e l'Università.

Articolo 8 - Coperture assicurative

1. L'Università di Macerata garantisce che i dottorandi siano coperti da polizza di assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per responsabilità civile o per danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle predette attività.

2. Le Parti confermano, altresì, la sussistenza della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL in relazione al proprio personale.

3. L'esistenza di coperture assicurative non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa.

Articolo 9 - Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei Dottorandi

1. In applicazione dell'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nell'Università che ospita il/la dottorando/a.

2. Le Parti e i Dottorandi sono tenuti a rispettare le disposizioni di leggi vigenti, i propri regolamenti nonché le disposizioni fornite dai responsabili della struttura ospitante, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 10 - Tutela dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente) che i "dati personali", forniti anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei suddetti in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Le Parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

3. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate.

Articolo 11 - Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e concerne l'attivazione del ciclo XLI del corso di dottorato.

Articolo 12 - Foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione della presente convenzione, sarà competente il foro di Macerata.

Articolo 13 - Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa, parte II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con oneri a carico della parte richiedente.

2. Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Macerata – Autorizzazione Agenzia delle entrate – Direzione regionale delle Marche prot. n. 21875/2024

Articolo 14 - Normativa di riferimento

1. Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme legislative vigenti in materia e, in particolare, al vigente Regolamento in materia di Dottorato di ricerca emanato dall'Università degli Studi di Macerata.

IL RETTORE
dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
(Prof. John Francis Mc Court)

IL PRESIDENTE
INVALSI
(Dott. Roberto Ricci)